

## **COMUNE DI ITTIRI**

(Provincia di Sassari)

# ORDINANZA N. 9/2023

Oggetto: Ordinanza sindacale in materia di decoro e igiene - Anno 2023;

#### IL SINDACO

CONSIDERATO che ogni anno, con l'avvicinarsi della stagione estiva, si accerta la presenza nell'abitato di edifici abitativi o destinati ad altri fini, con facciate prospicienti la pubblica via, in alcuni casi dotati anche di cortili o giardini, che versano in uno stato tale da generare un naturale scadimento nella percezione della qualità ed immagine del Comune e tali da offendere il decoro o costituire pericolo per la salute pubblica, in particolare per la presenza erbacce in genere e di essenze vegetali allergeniche;

CONSIDERATO che ogni anno, nel medesimo periodo, si accerta altresì, la presenza di aree del centro abitato e terreni agrari, limitrofi al perimetro urbano, che versano in stato di abbandono e che creano disagi e pericoli in particolare di carattere igienico-sanitario;

RAVVISATA l'opportunità di salvaguardare il decoro urbano, di tutelare l'igiene e la salute pubblica nonche' di limitare il proliferare di insetti ed altri animali perniciosi (zecche, topi, zanzare, pulci e quant'altro);

VISTO lo stato di precarietà del transito lungo i viottoli, le strade vicinali e comunali esterne all'abitato per la presenza di siepi, rampicanti e rami sui muri di cinta prospicienti le strade medesime che costituiscono pericolo per i passanti e per i veicoli;

RILEVATO che la regolare fruizione della viabilità pubblica può essere ostacolata dalla negligenza dei proprietari e conduttori delle aree incolte e dei frontisti che non eseguono tempestivamente la corretta manutenzione dei terreni di proprietà, provvedendo al taglio delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, creando impedimento, tra l'altro, alla corretta visione della segnaletica stradale;

RAVVISATA l'opportunità e l'urgenza, in vista dell'imminente stagione estiva, di provvedere in merito e mettere in atto ogni possibile intervento utile a rendere più agevole il transito dei veicoli ed il passaggio di persone e animali;

VISTO l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000, in base al quale il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, che ha definito, ai fini di cui al citato articolo 54 del Decreto Legislativo 267 del 2000, la "incolumità pubblica" come "l'integrità fisica della popolazione" e la "sicurezza urbana" come "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

VISTO il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

**VISTO** il T.U.E.L. – D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

#### **ORDINA**

Per le motivazioni espresse in premessa in materia di decoro e igiene, entro il 31 MAGGIO 2023 è fatto obbligo:

- ♦ ai proprietari/possessori o a qualunque titolo conduttori di edifici del centro abitato di provvedere alla loro costante pulizia e al decoroso mantenimento con particolare riferimento al taglio ed estirpazione delle erbacce, sterpaglie, fieno, rovi, radicanti nelle facciate, nei giardini e nei cortili di pertinenza;
- ♦ ai proprietari/possessori o a qualunque titolo conduttori di aree e terreni all'interno del centro abitato e ai proprietari/possessori dei terreni limitrofi ad esso di provvedere alla costante pulizia dalle erbacce, sterpaglie, fieno, rovi, materiale secco e rifiuti di qualsiasi natura e di quant'altro possa rendere indecorose le aree e costituire habitat per insetti ed altri animali nocivi;
- ◆ ai proprietari/possessori e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo nonchè ai conduttori e proprietari di aziende agricole confinanti con le strade pubbliche, di ripulire da erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco e rifiuti di qualsiasi natura e di quant'altro possa costituire habitat per insetti ed altri animali nocivi, l'area limitrofa alle strade pubbliche presenti in questo Comune, comprese le strade vicinali come indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tutte le disposizioni dovranno essere rispettate fino alla data del 31 ottobre 2023 e le operazioni di pulizia, taglio, potatura, sfalcio, estirpazione e smaltimento, dovranno essere ripetute ogni qualvolta se ne presenti la necessità;

### **AVVERTE**

L'inosservanza alle prescrizioni della presente Ordinanza, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7bis comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000 da 25 euro a 500 euro - pagamento in misura ridotta € 50,00 - da applicarsi con le procedure previste dalla Legge 689/81 ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della stessa Legge;

Gli organi di controllo che accertino l'inosservanza alla presente ordinanza, contestualmente alla verbalizzazione dell'accertamento e alla irrogazione della sanzione diffideranno proprietari e conduttori a provvedere, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data dell'accertamento, all'adempimento di quanto sopra ordinato.

In caso di inottemperanza, a seguito dell'applicazione della sanzione pecuniaria e, comunque, decorso inutilmente il termine di 5 giorni di cui sopra, si procederà con l'emissione di ulteriore ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del TUEL - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 rivolta, specificamente nei confronti del soggetto inadempiente, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 54, per l'intervento d'ufficio da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale con rivalsa spese a carico del trasgressore, nonché con denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'articolo 650 del Codice Penale.

#### **DISPONE**

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

Entro 60 giorni dalla sua pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, ai sensi del Decreto Legislativo n. 104/2010, ovvero ricorso gerarchico entro 30 giorni al Prefetto di Sassari, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, ovvero ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni ai sensi dello stesso D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

### Responsabile del procedimento:

Comandante del Corpo di Polizia Locale – Dr. Pier Stefano Pisoni.

## **DISPONE**

La presente ordinanza, è comunicata al Prefetto di Sassari ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ed è comunicata altresì a:

- Corpo di Polizia Locale;
- Stazione Carabinieri;
- Stazione Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
- Compagnia Barracelli;
- Ufficio Tecnico Comunale;

Ittiri, lì 16/05/2023

Antonio Salvano Polizia Municipa

STRADE VICINALI					
1	S. vic. Abbarghente	49	S. vic. Gianna de Sau	97	S. vic. Sos Muras
2		50		98	S. vic. Sos Muros de Sedda
3	S. vic. Badde Laros	51	S. vic. Glarzi	99	S. vic. Su Cannisone
4	5. vic. Badde Manna	52	S. vic. Giundali	100	S. vic. Su Crabione
5	S. vic. Badde Osana	53	S. vic. (dighinzu	101	S. vic. Su Pedrosu
6	5. vic. Baddu Cannas	54	S. vic. Iscla Ferrali	102	S. vic. Su Pedrosu Camedda
7	S. vic. Baldinu	55	5. vic. Laturigarzu	103	S. vic. Su Pezzu de Sa Janna
8	S. vic. Barola	56	S. vic. Mannia Masia	104	S. vic. Su Sambinzu
9	S. vic. Barracocco	57	S. vic. Martineddu	105	S. vic. Sufarzu
10	S. vic. Braccaddu	58	S. vic. Mesu e Monte	106	S. vic. Tanca de Su Sassu
11	5. vic. Calaflurida	59	S. vic. Monte Alas	107	S. vic. Thiesi Alghero
12	5. vic. Cambinu	60	S. vic. Monte Comida	108	S. vic. Tiriacula
13	S. vic. Canisone	61	S. vic. Monte S'Attentu	109	S. vic. Tomaine
14	S. vic. Canistreddu	62	S. vic. Monte S'Elighe	110	S. vic. Tordurassu Inferiore
15	5, vic. Cannedu	63	S. vic. Monte Udulu	111	5. vic. Tordurassu Superiore
16	S. vic. Casa Vecchia	54	S. vic. Monte Unturzu	112	S. vic. Turre
17	S. vic. Casiliones	65	S. vic. Montesile (per Macaule)	113	S. vic. Tuvurunaghe
18	S. vic. Chilcla	66	S. vic. Montigiu de Sisti	114	S. vic. Ziu Mone
19	S. vic. Coloridu	67	S. vic. Muros de Sedda	115	Viottolo Cambinu
20	S. vic. Caraneddis	68	S. vic. Muzzanu	116	Viottolo Camedda
21	S. vicinale Corria	69	S. vic. Nanni Malu	117	Viottolo Chereno
22	5. vic. Cuccuru de Porru	70	S. vic. Nidu de Su Corvu	118	Viottolo Coa Crabile
. 23	S. vic. Culbandru	71	5. vic. Ozzanesu	119	Viottalo Cuccuru de Porru
24	5. vic. Cunedda	72	S. vic. Pala Formija	120	Viottolo Culisandru
25	5. vic. della Fonte di Irventi	73	S. vic. Pala Tomeo	121	Viottolo Latterarzu
26	S. vic. delle Puri	74	S. vic. Palabaratta	122	Viottolo Monte Alas
27	S. vic. di Caras	75	S. vic. Pasciarzu	123	Viottolo Pala Cariasa
28	S. vic. di Fenujeda	76	S. vic. Passari Coaspidda	124	Viottolo Planu e Monte Inferiore
29	5. vic. di Irventi	77	S. vic. Paulis	125	Viottolo Planu e Monte Laterale
30	S. vic. di Mattalvera	78	5. vic. Pedru Ladu	126	Viottala Pianu e Monte Superiore
31	S. vic. di Monte Pedrosu di mezzo	79	S. vic. Plano e Monte	127	Viattala Parchis
32	S. vic. di Monte Pedrosu Inferiore	80	S. vic. Picchio	128	Viottolo Scala de S'Ainu
33	S. vic. di Monte Pedrosu Superiore	21	5. vic. Rio Frittu	129	Viottolo Zaffarizzu
.34	S. vic. di Piochio	82	S. vic. Sa Chessa		
35	S. vic. di San Alnzu	83	S. vic. Sa Maia Maia	1	
36	S. vic. di San Maurizio	84	S. vic. Sa Rughe		
37	S. vic. di San Pietro	85	5. vic. Sa Segnora		
38	S. vic. di San Quirico	36	s, vic. s'Abbiberi		
39	S. vic. di Sant Andria	87	S. vic. San Giovanni -Turre		
40	S. vic. di Selzi	88	S. vic. Sant'Andria		
41	S. vic. di Tutti	89	S. vic. Sas Coas		
42	S. vic. Ena e Accas	90	S. vic. Sas Murtas Biancas		
43	S. vic. Ena Ortu	91	S. Vic Sassarese		
44	S. vic. Ena Ortu Inferiore	92	S. vic. Sassigheddu		
45	S. vic. Ena Ortu Superiore	93	S. vic. Sassu Mannu		
46	S. vic. Femuleda	94	5. vic. Serraolzu Inferiore		
47	S. vic. Figliolu	95	S. vic. Serraolzu Superiore		
48	S. vic. Frades Moros	96	S. vic. sos Abbadrinos		